



COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE DI ROVIGO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL
21/12/2015**

Regolamento Emendato per l'applicazione dell'ISEE alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Rovigo

CAPO I PREMESSA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Rovigo
2. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e ferme restando le prerogative dei Comuni, che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
3. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate - di seguito definite "prestazioni" ai fini del presente Regolamento - a criteri di equità, di uniformità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Regolamento.
4. Il Comune adotta l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 (di seguito, DPCM ISEE) nonché del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014, quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione, in aderenza al disposto di cui all'art. 25 della Legge 8 novembre 2000 n. 328.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Consiglio Comunale, con uno o più atti, individua i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere il beneficio ed i livelli di ISEE.
2. La quota di compartecipazione ai costi dei servizi viene aggiornata annualmente con determina dirigenziale sulla base dell'ultima rilevazione annuale ISTAT disponibile; l'aggiornamento ha validità dal 1° gennaio dell'anno successivo (dal 1° settembre per i servizi scolastici).

Art. 3 Procedure applicative

1. Le procedure applicative del presente Regolamento devono essere osservate dagli Uffici che erogano le prestazioni.
2. L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.
3. La domanda del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio destinatario dell'istanza.
La domanda per l'accesso alle prestazioni viene resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e deve contenere: a tutte le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni relative all'avvio del procedimento;
b. l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003;
c. l'avvertenza che l'ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 11, c. 6 del DPCM ISEE e che, qualora dovessero essere accertate dichiarazioni mendaci, si procederà alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria

CAPO II ATTESTAZIONE ISEE

Art. 4

Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. L'attestazione ISEE ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova attestazione ISEE entro il 15 gennaio di ogni anno, salve diverse determinazioni per specifici servizi. In caso di mancata presentazione della nuova attestazione ISEE si applica quanto previsto all'art.6.
3. L'interessato può presentare, entro il periodo di validità della attestazione ISEE, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente di cui al successivo art. 5, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, nelle fattispecie e nei termini di seguito previsti:
 - a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso, la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
 - b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi periodici su base mensile in relazione agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più favorevole;
 - c) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi sulla base di progetti socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.
4. Qualora l'interessato presenti una nuova attestazione ISEE al fine di far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova attestazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della nuova attestazione.
5. Qualora sia il Comune a richiedere, nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere, una attestazione ISEE aggiornata, l'utente deve produrla entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena il rigetto della domanda o la sospensione del beneficio in corso di erogazione.
6. In caso di errori materiali il cittadino può presentare una dichiarazione sostitutiva unica ISEE rettificata, a condizione che sia trasmessa prima dell'avvio del procedimento di controllo.

Art.5 ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE

corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come previsto all'art. 9 DPCM ISEE.

2. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni e comunque, sussistendo l'invarianza delle condizioni, potrà essere utilizzato per un massimo di sei mesi.

Art. 6

Assenza o incompletezza della attestazione ISEE

1. E' sempre è fatto salvo il diritto dell'interessato a non presentare la dichiarazione ISEE al fine di ottenere l'erogazione di una prestazione sociale agevolata. In tal caso, l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione; non verrà, invece, concessa alcuna agevolazione tariffaria, nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali la misura della compartecipazione al costo del servizio è correlata all'ISEE.

2. Nel caso in cui l'interessato presenti un'attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal DPCM ISEE, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salva presentazione di integrazione da parte dell'interessato, effettuata a seguito di richiesta del Comune.

CAPO III CONTROLLI

Art. 7

Oggetto dei controlli dell'Ente

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000, articoli 46 e 47, 75 e 76 e art. 15 del DPCM ISEE, il Capo III del presente regolamento è diretto a disciplinare le attività di controllo che il Comune esercita sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.

Art. 8

Forme e modi dei controlli

1. L'attività di controllo deve essere finalizzata ad attestare con ragionevole certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente, mediante l'effettuazione di verifiche secondo le modalità previste dai commi successivi.

2. L'ufficio che attiva i controlli può anche acquisire copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS, nonché alle altre banche dati ritenute utili.

3. I controlli effettuati sulle DSC e DSAN possono essere svolti in forma generalizzata sulle dichiarazioni di tutti i richiedenti prestazioni agevolate, oppure in forma puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

4. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il dirigente competente o il responsabile del procedimento o il responsabile dell'istruttoria ritenga

necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La ragionevolezza del dubbio può essere fondata:

a) sul riscontro anche casuale di un contrasto o di un incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;

b) sulla manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni

dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;

c) su imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;

d) sull'incoerenza dei dati dichiarati rispetto al tenore di vita del nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione Comunale.

5. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salve diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di stabilire una percentuale maggiore nell'atto relativo allo specifico servizio, previsto dal comma 1 dell'art. 2.

Il dirigente di settore può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10%, comunque non inferiore al 3%, all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro dell'ufficio.

6. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso della amministrazione precedente o possono essere acquisiti mediante la consultazione degli archivi della amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori di pubblici servizi;

b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;

c) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati, come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarati dal dichiarante gli elementi, riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE, indicati nella prima colonna della seguente tabella;

nella seconda colonna sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione dei controlli, anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)

La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.

L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.

La eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.

L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.

Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca.

Redditi esenti da imposta

Modalità di esecuzione

Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.

Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.

Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.

Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco"

Richiesta di riscontro via PEC all'INPS, INAIL, e agli altri Enti ritenuti utili in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto che ha presentato la richiesta di prestazione.

Art. 9

Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.
2. Qualora, nel corso dei controlli, vengano rilevate irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati vengono invitati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
3. Al fine di dar corso all'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, dovrà essere verificato, tra l'altro:
 - a) l'evidenza dell'errore;
 - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
4. Qualora vengano rilevati elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, gli atti contenenti le false dichiarazioni vengono trasmessi dall'ufficio che ne ha avuto contezza alla competente 'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
5. L'Ufficio procedente deve altresì attivarsi per adottare i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera risulti determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente del settore o il responsabile del procedimento se competente deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre attivare le procedure per recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza da parte del soggetto tenuto alla restituzione, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il dirigente del Settore trasmetterà gli atti all'Avvocatura Civica per l'avvio delle necessarie azioni giudiziarie.
7. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
8. L'Amministrazione procedente, il responsabile del procedimento e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento medesimo non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 10

Rapporti con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di controllo di cui al presente Capo, attiva convenzioni o protocolli operativi con il Ministero dell' Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente Capo trasmettono periodicamente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentano, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti

imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.

4. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo dalla Guardia di Finanza.

Art. 11
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM ISEE., fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.

3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

4. Gli Uffici Comunali svolgeranno un'adeguata attività di informazione alla cittadinanza in merito all'operatività della nuova normativa ISEE, al fine di illustrare anche le principali componenti reddituali e patrimoniali contenute nella dichiarazione sostitutiva, le diverse tipologie di ISEE previste in relazione alle prestazioni sociali agevolate richieste e gli effetti della mancata presentazione dell'attestazione ISEE in ordine all'accesso ai Servizi Comunali e/o all'applicazione delle relative tariffe.

